

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

Art. 322-quater Riparazione pecuniaria

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli [314](#), [317](#), [318](#), [319](#), [319-ter](#), [319-quater](#), [320](#), [321](#) e [322-bis](#), è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.